



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
83^a Seduta
Martedì 10 dicembre 2019

Deliberazione n. 468 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alle leggi regionali 31/2019, 36/2019 e 37/2019.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Domenico Tallini
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 16, assenti 15

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i cinque articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 16, a favore 16 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

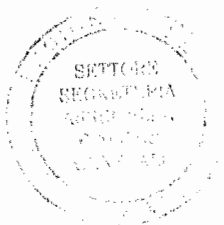
IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 13 dicembre 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 468 del 10 dicembre 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 31/2019, 36/2019 E 37/2019

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2019.

Reggio Calabria, 13 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

La presente legge è volta ad apportare alcune modifiche alle leggi regionali 31/2019, 36/2019 e 37/2019. L'intervento di novellazione normativa si rende necessario al fine di abrogare o adeguare alcune disposizioni regionali ivi contenute alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Si evidenzia che il Consiglio regionale calabrese a decorrere dal 22 novembre u.s., data in cui è venuta a naturale scadenza la decima legislatura non dispone di pieni poteri, in quanto, per giurisprudenza costituzionale consolidata, nel periodo precedente lo svolgimento delle elezioni e fino alla loro sostituzione, i Consigli delle Regioni a statuto ordinario "dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio" (Corte cost., sent. 468/1991), potendo così adottare soltanto atti indifferibili e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili (Corte cost., ex plurimis, sentenze 468/1991, 68/2010 e 181/2014).

La stessa Consulta, in particolare, nell'individuare i limiti cui va incontro l'attività dei Consigli regionali una volta scaduti (ex multis, sentt. 22 novembre 2016, n. 243; 10 luglio 2016, n. 157; 15 luglio 2015, n. 158; 15 maggio 2015, n. 81; 17 aprile 2015, n. 64; 31 marzo 2015, n. 55; 25 marzo 2015, n. 44; 26 febbraio 2010, n. 68), ha chiarito che:

- ai Consigli regionali prorogati è consentita solo l'adozione di atti "necessari e urgenti" o "indifferibili e urgenti" (quindi tempestivi rispetto all'insorgenza del problema cui intendono porre rimedio), ovvero di atti dovuti sulla base di disposizioni costituzionali, comunitarie o legislative statali, mentre è inibito - al fine di assicurare una competizione libera e trasparente - qualunque intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori;
- il requisito della necessità e urgenza non costituisce l'«unico e generale presupposto per l'esercizio dei poteri in periodo di prorogatio», fermo restando che non può «essere invaso il campo delle scelte normative connaturate al pieno esercizio del mandato elettorale»;
- fra le possibili ragioni giustificatrici rientra anche l'esigenza di dar seguito ad una pronuncia d'incostituzionalità oppure di prevenirne una imminente, a condizione che non siano introdotte norme eccedenti tale scopo.

Pertanto, la legge di qua riveste i caratteri della necessità, dell'urgenza e dell'indifferibilità al fine di scongiurare un'impugnativa governativa e prevenire un'imminente pronuncia di illegittimità costituzionale.





Consiglio Regionale della Calabria

RELAZIONE FINANZIARIA

Le modifiche apportate dalla presente legge alle ll.rr. 31/2019, 36/2019 e 37/2019 rivestono carattere ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Modifiche alle leggi regionali 31/2019, 36/2019 e 37/2019

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
//	//	//	//	//

Tabella 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO

F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2019)

1. Il numero 5) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2019, n. 31 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/2010) è abrogato.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 36/2019)

1. Alla fine del numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 36 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/2010), le parole: "con eventuale riposizionamento dell'edificio all'interno delle aree di pertinenza catastale dell'unità immobiliare interessata, anche conformata con atti successivi alla realizzazione dell'edificio stesso, con realizzazione di un aumento in volumetria entro un limite del 30 per cento di quello esistente alla data di entrata in vigore del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106." sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve le disposizioni del codice civile e della normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento all'articolo 2-bis, comma 1-ter del d.p.r. 380/2001.".

Art. 3

(Abrogazione degli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 37/2019)

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 37 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)) sono abrogati.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



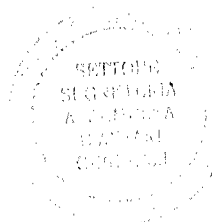


Consiglio Regionale della Calabria

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 6 pagine.
Reggio Calabria, 13 dicembre 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)